

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968

(67<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (2697) (D'iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 885, 890
KUNTZE . . . . .	888, 890
MARIS . . . . .	889, 890
MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	889, 890
POËT, relatore . . . . .	886, 889, 890

La seduta è aperta alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Alessi, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Forma, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Monni, Morvidi, Pace, Pafundi, Pinna, Poët, Sand, Tesitori e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Arman-

do e Nicoletti sono rispettivamente sostituiti dai senatori Angelilli e Rovere.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: « Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (2697) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Martuscelli, Berlinguer Mario, Fortuna e Guerrini Giorgio: « Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo:

*Art. 77-bis.*

« Nelle ipotesi di cui agli articoli 75 e 77, l'ufficiale dello stato civile fa rapporto al competente procuratore della Repubblica e gli trasmette copia del verbale di trascrizione della comunicazione del direttore dell'istituto.

Il procuratore della Repubblica richiede al tribunale di pronunciare sentenza per la formazione dell'atto di nascita, in conformità della seconda parte dell'articolo 69.

Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento.

Qualora, anche dopo esperiti gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data della nascita, viene indicato come giorno di nascita il primo, il quindicesimo o l'ultimo giorno del mese cui anche presumibilmente si riferiscono le risultanze probatorie.

Gli estratti per riassunto e i certificati relativi alla nascita sono rilasciati in base alla sentenza del tribunale.

Negli estratti per riassunto e nei certificati degli atti dello stato civile relativi alla nascita, nonché negli altri atti dello stato civile, le persone, che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si trovavano nella situazione prevista dagli articoli 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato l'atto di nascita, vengono indicate come nate rispettivamente nel luogo del rinvenimento o in quello in cui ha sede l'istituto, e nel giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita nel processo verbale di cui all'articolo 75 o nella comunicazione di cui all'articolo 77.

Tali indicazioni devono essere annotate dall'ufficiale dello stato civile a margine dell'atto al quale si riferisce l'estratto o il certificato, ai fini del rilascio di ulteriori documenti.

Le stesse indicazioni devono risultare in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento in cui, per le norme vigenti, è prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita della persona ».

P O È T , *relatore.* Il presente disegno di legge venne approvato dalla IV Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 18 gennaio 1968.

Il testo sottoposto al nostro esame contiene alcuni emendamenti, suggeriti dal Governo ed accolti dalla predetta Commissione, che hanno migliorato e completato il testo originario formulato dai proponenti deputati Martuscelli, Mario Berlinguer, Fortuna e Giorgio Guerrini.

Il disegno di legge introduce delle modifiche al regio-decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, modifiche che sono rivolte alla tutela giuridica e morale, della posizione dei bambini ritrovati. Tale posizione è attualmente regolata dagli articoli 75 e 77 del predetto ordinamento dello stato civile.

L'articolo 75 recita:

« Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e con gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino, deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è avvenuto.

Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e il cognome che gli sono imposti e l'Istituto o la persona a cui esso è consegnato ».

A sua volta l'articolo 77 dispone:

« Quando un bambino è consegnato ad un Istituto, il direttore per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato, deve darne comunicazione scritta, nei tre giorni successivi, all'ufficiale di stato civile del Co-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 67<sup>a</sup> SEDUTA (21 febbraio 1968)

mune nel quale l'Istituto si trova, indicando il giorno e l'ora in cui è stato ricevuto il bambino, il sesso, l'età apparente e gli oggetti rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre indicare il nome e il cognome dati al bambino ed il numero d'ordine di iscrizione nei registri.

Tale comunicazione è trascritta nel registro degli atti di nascita ».

Deriva da quanto sopra che la posizione dei bambini ritrovati, agli effetti dello stato civile e per quanto riguarda la loro nascita, è ora esclusivamente regolata:

o dal verbale redatto dall'ufficiale di stato civile, qualora il bambino sia stato ad esso consegnato, ai sensi dell'articolo 75; o dalla comunicazione del direttore dell'Istituto, trascritta nei registri degli atti di nascita, quando il bambino sia stato consegnato ad un brefotrofo, e ciò ai sensi del precitato articolo 77.

Sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta in sostanza di un semplice verbale di consegna, nel quale sono enunciati l'età apparente, il sesso, il nome ed il cognome imposto al bambino, l'Istituto o la persona a cui esso è stato consegnato.

E poichè dai verbali non risulta nè la data, nè il luogo di nascita, ne discende che negli estratti per riassunto e nei certificati di detti verbali tali indicazioni non possono essere comprese. Altrettanto dicasi per ogni altro atto e documento ed in particolare per i documenti di identità.

Non occorre spendere molte parole per dimostrare la situazione penosissima e la grave umiliazione in cui vengono a trovarsi le persone, già bambini abbandonati o meglio ritrovati, che si vedono costrette a rivelare a tutti, ad ogni passo della vita civile ed in ogni atto correlativo, la loro origine di bambini abbandonati al momento stesso della loro nascita.

Il presente disegno di legge tende a rimediare a questo doloroso stato di cose, stabilendo una particolare procedura diretta alla formazione di un atto di nascita anche per i bambini ritrovati. La procedura è esattamente la seguente: « Nelle ipotesi di cui agli articoli 75 e 77, l'ufficiale dello

stato civile fa rapporto al competente procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica richiede al tribunale di pronunciare sentenza per la formazione dell'atto di nascita, in conformità della seconda parte dell'articolo 69.

Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento.

Qualora, anche dopo esperiti gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data di nascita, viene indicato come giorno di nascita il primo, il quindicesimo o l'ultimo giorno del mese cui anche si riferiscono presumibilmente le risultanze probatorie.

Gli estratti per riassunto e i certificati relativi alla nascita sono rilasciati in base alla sentenza del tribunale ».

Questa prima parte dell'articolo unico vale per il futuro; per il passato si è trovata una formula che riesce a salvaguardare la giusta esigenza dei bambini ritrovati di non vedere conclamata la loro situazione, introducendo il seguente accorgimento:

« Negli estratti per riassunto e nei certificati degli atti dello stato civile relativi alla nascita, nonchè negli altri atti dello stato civile, le persone che anteriormente alla entrata in vigore della presente legge si trovavano nella situazione prevista dagli articoli 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato l'atto di nascita, vengono indicate come nate rispettivamente nel luogo del rinvenimento o in quello in cui ha sede l'istituto », a seconda che sia stata fatta la consegna all'ufficiale dello stato civile o all'istituto, « e nel giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita nel processo verbale di cui all'articolo 75 o nella comunicazione di cui all'articolo 77.

Tali indicazioni devono essere annotate dall'ufficiale dello stato civile a margine dell'atto al quale si riferisce l'estratto o il certificato, ai fini del rilascio di ulteriori documenti.

Le stesse indicazioni devono risultare in ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o

documento in cui, per le norme vigenti, è prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita della persona ».

Onorevoli colleghi, il principio cui si ispira il disegno di legge è profondamente umano e di evidente portata sociale. Si tratta di evitare a delle persone innocenti ingiuste umiliazioni; si tratta di sottrarle ad un marchio di colpe che non appartengono loro. In sostanza lo spirito di questa legge è quello stesso che suggerì al legislatore le norme di cui alla legge 31 ottobre 1955, le quali prevedono l'omissione dell'indicazione della paternità e della maternità in tutti gli atti di stato civile o di altro genere, e la sostituzione di tale indicazione con quella del luogo e della data di nascita, e ciò ai fini di evitare che i nati da genitori ignoti o riconosciuti da uno soltanto di essi, fossero costretti a rilevare la loro origine. Ciò presuppone peraltro l'esistenza di un atto di nascita e pertanto tali norme sono fino ad oggi inapplicabili a chi atto di nascita non possiede, ma soltanto un verbale di ritrovamento o di consegna, e cioè a chi è stato abbandonato subito dopo la nascita sui gradini di una chiesa o in qualche altro luogo.

Tale stato di cose, non ulteriormente procrastinabile, raccomanda, come io ho l'onore di raccomandare, onorevoli colleghi, l'immediata approvazione del presente disegno di legge.

K U N T Z E . Signor Presidente, mi duole di dover nuovamente rinnovare una osservazione di carattere generale già sollevata in occasione della discussione ed approvazione di altri provvedimenti consimili, parziali e settoriali. Ritengo, cioè, che questa materia dovrebbe essere affrontata nel suo complesso per aggiornarla ed adattarla alle nuove situazioni e alle variazioni sociali ed economiche determinatesi attraverso il decorso del tempo. Tuttavia sono favorevole all'approvazione del disegno di legge per la sua altissima finalità che consente, come è stato già ricordato dal relatore, di eliminare una lacuna sfuggita al legislatore

quando approvò la omissione della indicazione della maternità e paternità su atti di vario genere e la sostituzione di tale indicazione con quella della data e del luogo di nascita. Allora non si pensò che il problema non era completamente risolto proprio nei confronti dei trovatelli, perchè per costoro non esiste un atto di nascita, ma esiste solo un processo verbale insufficiente ai fini della indicazione della data e del luogo di nascita.

Vorrei anche esprimere una certa perplessità circa il seguente quarto comma: « Qualora, anche dopo esperiti gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data di nascita, viene indicato come giorno di nascita il primo, il quindicesimo o l'ultimo giorno del mese cui anche presumibilmente si riferiscono le risultanze probatorie ». Indubbiamente la dizione è un po' contorta e nello stesso tempo imprecisa, perchè non è detto che le risultanze probatorie debbano necessariamente riferirsi al primo, quindicesimo od ultimo giorno del mese. Poichè si tratta di presunzioni che nascono da indizi (perchè altrimenti non vi potrebbe essere presunzione), l'indicazione potrebbe riferirsi ad una data diversa da quella del primo, quindicesimo o ultimo giorno del mese. Sarebbe stato più appropriato che si fosse adottato il criterio indicato al sesto comma secondo il quale in mancanza di accertamento della data i trovatelli vengono indicati come nati nel giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita nel processo verbale di cui all'articolo 75 o nella comunicazione di cui all'articolo 77.

Comunque queste mie osservazioni rispondono ad una esigenza tutta personale di chiarezza, perchè mi rendo conto che apportando modifiche al testo, il provvedimento, poichè siamo sotto la mannaia della chiusura della legislatura, non potrebbe più essere approvato; questo mio intervento vale dunque come auspicio per l'attuazione di una riforma globale dell'ordine dello stato civile, confidando che in tal caso si possa tener conto anche di queste mie modeste osservazioni.

M A R I S . Sono d'accordo su quanto ha detto il senatore Kuntze e sono anche io favorevole al disegno di legge. Vorrei chiedere tuttavia una delucidazione. Sappiamo che vi sono due modi per rendere noto la nascita o l'affidamento di un bambino di genitori ignoti, quello dell'articolo 75, cioè della persona fisica che ritrova o alla quale viene consegnato il bambino e che si reca dall'ufficiale di stato civile il quale stende un processo verbale riassumendo tutti i dati informativi che gli fornisce la suddetta persona, e quello previsto dall'articolo 77, che consiste nella comunicazione scritta all'ufficiale di stato civile da parte del direttore dell'istituto della avvenuta consegna del bambino. Giustamente con questo disegno di legge si vuole provocare una sentenza del tribunale che tenga luogo dell'atto di nascita, ma il primo comma di questo articolo 77-*bis* dice che l'ufficiale di stato civile trasmette al competente procuratore della Repubblica soltanto la copia del verbale di trascrizione della comunicazione del direttore dell'istituto e non prevede la trasmissione del processo verbale redatto nel caso previsto dall'articolo 75. Ritengo che il testo sia incompleto.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo si tratti di un errore. Nel testo presentato dal Governo erano state previste le due ipotesi, e ciò del resto era consequenziale al richiamo degli articoli 75 e 77 all'inizio del comma. Credo sia un errore materiale che spero si possa correggere evitando di rinviare il disegno di legge alla Camera.

P O È T , *relatore*. Anche io mi ero soffermato su questo punto, ma avevo interpretato che nel caso previsto dall'articolo 75 l'ufficiale di stato civile si limitasse a fare il rapporto, mentre nel caso che il ritrovamento fosse inizialmente risultato presso un brefotrofo, il predetto ufficiale dovesse inviare anche il verbale relativo alla comunicazione del direttore. Certamente, però, il testo migliorerebbe e sarebbe più completo ove si precisasse che l'ufficiale

di stato civile debba inviare anche copia del proprio verbale.

Concordo con le osservazioni del senatore Kuntze, però vorrei far rilevare che la riforma organica del nostro ordinamento di stato civile, già proposta nella terza legislatura, non potè giungere a conclusione. Ciò sembra purtroppo dimostrare che vi sono delle materie in cui il Parlamento, quasi per un destino avverso, è costretto a procedere per piccoli settori di riforma.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le argomentazioni del relatore sui motivi esplicatori di questo disegno di legge, condivise, del resto, da altri componenti la Commissione, mi consentono di non dilungarmi ulteriormente e chiedere una rapida approvazione del provvedimento stesso.

Veniamo ad alcuni rilievi di carattere formale. Uno è quello già sollevato dal senatore Maris al primo comma e che, ripeto, ritengo costituisca una omissione, un errore materiale. Nel testo che avevamo presentato si leggeva: «... copia del verbale di consegna del bambino o copia del verbale di trascrizione della comunicazione del direttore dell'istituto». Erano, dunque, contemplate le due ipotesi di cui agli articoli 75 e 77. Vi sono inoltre altre piccole imperfezioni materiali; stranamente, senza un motivo apparente, alcune forme sono scomparse o sono cambiate durante la redazione del testo definitivo. Ad esempio, al sesto comma doveva leggersi: «Le persone che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si trovano nella situazione prevista...» e non «si trovavano». Così pure al quarto comma, che ha formato oggetto delle considerazioni del senatore Kuntze, dopo il verbo «viene» e prima di «indicato» vi era l'espressione «nei congrui casi» che qui non vedo riportata. La cosa è strana perchè nello stenografico della Camera dei deputati risulta, all'emendamento presentato dal ministro Reale, che l'espressione «nei congrui casi» è rimasta nel testo.

Anche io sono preoccupato di un eventuale ritorno alla Camera del disegno di

---

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 67<sup>a</sup> SEDUTA (21 febbraio 1968)

---

legge, e desidererei, se fosse possibile, che queste difformità fossero risolte in sede di coordinamento da questa Commissione, perchè ho la convinzione che si tratta di puri e semplici errori materiali.

**K U N T Z E** . Effettivamente questi errori possono essere superati perchè non incidono sulla sostanza della legge. Per quanto riguarda, poi, il primo comma, le parole « del verbale di consegna del bambino o » potrebbero aggiungersi in sede di coordinamento.

**M A R I S** . Ritengo che non vi sia motivo di preoccupazione se apportando questa aggiunta al primo comma e tralasciando gli altri punti, il disegno di legge fosse rinviato all'altro ramo del Parlamento.

**P R E S I D E N T E** . Vi è anche un'altra soluzione: rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta e nel frattempo accertare alla Camera, tenendo conto delle indicazioni forniteci dall'onorevole Sottosegretario, quale è l'esatto testo del prov-

vedimento. Si tratta di sapere se le difformità del messaggio, rispetto al testo approvato, sono materiali, occasionali o involontarie, o se sono giustificate da procedimenti legislativi. A seguito del risultato dell'accertamento, nel corso della prossima seduta, la Commissione giustizia del Senato prenderà le decisioni più opportune.

**P O È T**, *relatore*. Mi sembra la migliore soluzione.

**M I S A S I**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

**P R E S I D E N T E** . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,45.*

---

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari